



Comune di CAMPIGLIONE FENILE

(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TERZO PERIODO REGOLATORIO QUADRIENNIO 2026/2029 - REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERA ARERA 397/2025. APPROVAZIONE TARIFFE 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **18:45**, nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti Assenti
RE Luca	Sindaco	Presente
MOURLIA Daniele	ViceSindaco	Presente
TROMBOTTO Anna	Assessore	Assente giustificato
DANA Alex Alberto	Consigliere	Presente
REALE Fabrizio	Consigliere	Presente
FELIZIA Giorgio Adolfo	Consigliere	Presente
GAMBA Mario	Consigliere	Presente
CAFFARATTO Massimo	Consigliere	Presente
ROSSETTO Paolo	Consigliere	Presente
MALANO Valeria	Consigliere	Assente giustificato
FRAIRIA Mauro	Consigliere	Presente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Porcino Dott. Giovanni Andrea**

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Arch. Luca RE**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TERZO PERIODO REGOLATORIO QUADRIENNIO 2026/2029 - REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERA ARERA 397/2025. APPROVAZIONE TARIFFE 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n. 147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (**ARERA**), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" con la quale l'Autorità ha approvato i documenti, necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, ad oggetto: "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;

VISTA la delibera ARERA N. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell’autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

Richiamato la propria precedente deliberazione n. 8 ad oggetto: *“Tassa sui rifiuti anno 2026 - definizione delle scadenze, delle modalita' di versamento applicate in sede di acconto – approvazione”*, cui si fa espresso rinvio;

VISTA la delibera ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la delibera ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, **con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028;**

VISTA la delibera ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, **con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;**

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

VISTA la delibera ARERA n. 480/2025/R/rif del 4 novembre 2025 ad oggetto: *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità n. 397/2025/r/rif, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)”*;

VISTO che l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che : *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del P.E.F.;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall’Unione europea, tese a dare impulso all’Economia circolare;

VISTO l’art. 1, comma 653, della L. 147/2013 il quale dispone che, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi DPCM del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il

fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della Tari redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo P.E.F.;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del P.E.F., dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) sulla base della documentazione trasmessa;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione n. 363/2021/R/rif, tra cui rientra il Comune di Campiglione Fenile per il pertinente PEF;

VISTA la nota pervenuta in data 23.07.2026, ns prot. n.4243 con la quale il Consorzio ACEA Pinerolese di Pinerolo ha inviato il P.E.F. grezzo costituito dai seguenti allegati:

1. Tool di calcolo: in esso sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2026-2029;
2. relazione di accompagnamento;
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che dalla sopra esposta normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del PEF quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (**TQRIF**), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che il P.E.F. verrà inviato dall'Ente Territoriale competente (Consorzio Acea Pinerolese) ad ARERA per l'approvazione definitiva, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la

complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti; VISTO l'allegato "Piano Finanziario pluriennale 2026-2029 ", relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif "MTR-3" e alla determina ARERA 1/2025/DTAC/ del 7 novembre 2025, predisposto sulla base del "*PEF grezzo*" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026	2027	2028	2029
Totale Pef	€. 249.180,00	€. 259.053,00	€. 259.523,00	€. 254.465,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2026	2027	2028	2029
Totale quadro tariffari	€. 226.149,00	€. 236.022,00	€. 236.493,00	€. 231.435,00
Parte Variabile	€.124.169,00	€.127.591,00	€.130.474,00	€.130.474,00
Parte Fissa	€.101.980,00	€.108.431,00	€.106.019,00	€.100.961,00

VISTO il Piano economico finanziario per il quadriennio 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e costituito dai seguenti atti:

- Tool di calcolo di cui all'All. 1 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, elaborato ai sensi dell'art. 29 del MTR-3, (**Allegato A**);
- **Allegato B**: "Relazione di accompagnamento" redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 a cura del Consorzio Acea Pinerolese in qualità di Ente territorialmente competente integrata con la Relazione a cura del soggetto gestore trasmessa a Questo Comune in data 23.07.2026, rif. prot. n. 4227_2026;
- dichiarazioni di veridicità, **Allegato C** , sottoscritta dal soggetto gestore, di cui agli Allegati n. 3 e 4 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- **Allegato D**: "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 4 del tool MTR sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di CAMPIGLIONE FENILE Arch. Luca RE;

VISTA la relazione di validazione del PEF 2026-2029 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da parte del Consorzio Acea Pinerolese in qualità di Ente territorialmente competente, **Allegato E (rif. prot. 4224 DEL 23.07.2026)**, e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:

- ✓ la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
- ✓ il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
- ✓ l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- ✓ gli elaborati costituenti il PEF 2026-2029 sopra descritti;

RITENUTO, per quanto sopra, di potere approvare il “**Piano Finanziario pluriennale del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029**” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

VISTO l’art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, **che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI**, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l’art.3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, della Legge 25 febbraio 2022 n.15;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno*”;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

- VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: “*Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. legge “SalvaMare”)*”;
- VISTO l’art. 2, comma 7, della sopra citata Legge, il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO l’art. 2, comma 8, della sopra citata Legge il quale dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**), nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all’importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 01 aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente *UR3*, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 con decorrenza 01 gennaio 2026;

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l’anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (**Allegato F**);

VISTI E RICHIAMATI:

- l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.11.2021, n. 22;
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 18.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUPS) periodo 2026-2028 e n. 33 del 18.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, prot. n. 4260 del 24.07.2026;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTAZIONE dalla quale si ricava il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI, N. 9;

CONSIGLIERI VOTANTI, N.9;

VOTI FAVOREVOLI, N. 7;

CONSIGLIERI ASTENUTI, N. 2 Rossetto Paolo- Frairia Mauro

VOTI CONTRARI, N. ==;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) (Allegato A) pluriennale 2026-2029 e la relazione del Consorzio Acea Pinerolese in qualità di Ente territorialmente competente, **Allegato E (rif. prot. 4224 DEL 23.07.2026)**;
3. di allegare la "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 3 e all'allegato 4 del *tool MTR* sottoscritta dal Soggetto gestore (Allegato C);
4. di allegare la "Dichiarazione di veridicità" come da schema di cui all'allegato 4 del *tool MTR* sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Campiglione Fenile Arch. Luca Re (Allegato D);
5. di allegare la relazione di validazione del PEF 2026-2029 redatto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) da parte del Consorzio Acea Pinerolese in qualità di Ente territorialmente competente, **Allegato E (rif. prot. 4224 DEL 23.07.2026)**;
6. di confermare i coefficienti di produzione dei rifiuti attribuiti sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche approvati con delibera C.C. n. 14 del 25.06.2024 cui si fa espresso rinvio;
7. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, (Allegato G) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di fissare al 01 gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
9. di dare atto che all'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) si applica anche il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia, e che tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI;
10. di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a. *UR1,a*, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
 - b. *UR2,a*, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
11. di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente *UR3,a*, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

12. di dare altresì atto che il “**Bonus sociale rifiuti**”, quantificato ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, sarà riconosciuto e in coerenza con quanto previsto dall’art 10 dell’allegato sopra richiamato;
13. di trasmettere la presente delibera tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
14. di trasmettere ad ARERA, mediante l’apposita piattaforma online, ai fini dell’approvazione definitiva, copia della presente delibera con i relativi allegati, ossia DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione sul portale dedicato previsto da ARERA;

infine stante l’urgenza di determinare entro il 31.07.2026 le tariffe tari anno d’imposta 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

CON VOTAZIONE dalla quale si ricava il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI, N. 9;

CONSIGLIERI VOTANTI, N. 9;

VOTI FAVOREVOLI, N. 7;

CONSIGLIERI ASTENUTI, N. 2 Rossetto Paolo- Frairia Mauro

VOTI CONTRARI, N. ==;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Arch. Luca RE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Porcino Dott. Giovanni Andrea)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line